

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 949-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BERMANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1965

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro del bilancio, presenta un disegno di legge in articolo unico avente per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

Il decreto-legge è stato adottato per venire incontro a tutta una categoria di lavoratori che, secondo la relazione ministeriale unita al disegno di legge, ha particolarmente risentito della congiuntura economica, vedendo per di più il suo disagio aggravato nella stagione invernale, sempre causa di ristagno dell'attività edilizia.

Il decreto si è ispirato agli indirizzi seguiti dalla legge 23 giugno 1964, n. 433, che concerne norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria. Dette norme però hanno dovuto essere sostituite con quelle ora sottoposte all'approvazione del Senato in quanto — per citare le parole della relazione governativa — « si sono rilevate scarsamente adattabili alle esigenze dell'edilizia, in considerazione della prevalente temporaneità dei lavori edili e della mobilità della categoria ». Per questo l'articolo 1 del decreto stabilisce che « le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, non si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini » ferme restando, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Con l'articolo 3 però il decreto prolunga da 180 a 360 giorni per gli operai edili e affini, cessanti dal lavoro e disoccupati entro il 1° luglio 1965, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione. Il prolungamento è applicabile anche a quegli operai già continuativamente disoccupati all'entrata in vigore del decreto-legge e cioè al 23 dicembre 1964 (dato che esso è andato in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed è stato ivi pubblicato nello stesso giorno della sua emanazione).

Nel caso che a tale data il periodo di 180 giorni fosse già trascorso, la proroga decorrerebbe sempre dal 23 dicembre 1964, con l'obbligo però dell'interessato di farne domanda entro 60 giorni da quella data.

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai che cesseranno dal lavoro in data successiva al 1° luglio 1965, il maggior periodo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

Però tutti gli operai che fruiscono dell'elevazione del periodo massimo in cui può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione mantengono il diritto all'assistenza di malattia per tutto il periodo di ammissione all'indennità di disoccupazione (col vantaggio che tale mantenimento all'assistenza malattia — e ciò in deroga ai termini del contratto collettivo di lavoro 3 gennaio 1939 — garantisce non soltanto l'assistenza delle malattie proprie dell'operaio e quelle dei familiari a carico, aventi inizio nel periodo di disoccupazione indennizzata, ma anche la sostituzione della indennità di disoccupazione con la più favorevole indennità di malattia durante l'eventuale periodo di incapacità lavorativa.

Infine a tutti gli operai appartenenti alla categoria dell'industria edile e quelle affini aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione viene concessa dal 23 dicembre 1964 — data di entrata in vigore del decreto — fino al 30 giugno 1966 la corrispondenza degli assegni familiari interi, anziché le maggiorazioni attuali dell'indennità di disoccupazione. Ciò comporta concretamente un non indifferente beneficio finanziario agli operai stessi.

Gli effetti del decreto di cui si chiede la conversione in legge sono limitati nel tempo: vanno cioè soltanto fino al 30 giugno 1966, termine già previsto dalla legge 23 giugno 1964, n. 433, sulle norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria. Quanto al finanziamento, la relazione governativa fa osservare come (non essendo possibile stabilire ora l'andamento della disoccupazione

nel settore edile per il periodo che va dal 23 dicembre 1964 al 30 giugno 1966 e neppure l'andamento delle eventuali malattie) non si possa fare una valutazione preventiva esatta dell'onere derivante alle gestioni degli assegni familiari e dell'assicurazione malattie.

Essa però fa rilevare che la gestione degli assegni familiari attraversa un periodo di tranquillità finanziaria e che, quanto all'assicurazione malattie, l'onere non potrà essere in ogni caso rilevante.

In questa situazione (tenuto conto del parere favorevole della Commissione industria e commercio), poichè il decreto di cui si chiede la conversione in legge ha una importanza sociale che non si può disconoscere, essendo indubbia la necessità e l'urgenza, per le ragioni già prima dette, di agevolare gli operai disoccupati del settore edilizio e af-

fini, si confida che il Senato vorrà approvarne la conversione in legge.

Si suggerisce, però, di sostituire il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge con il seguente: « Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce »; ciò in quanto tale emendamento, eliminando un « vuoto » riguardante il periodo di tempo in cui gli operai edili disoccupati non godrebbero degli assegni familiari, appare giusto ed equo, così come è apparso giusto ed equo alla 10^a Commissione del Senato che, in sede referente, l'ha approvato.

BERMANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione:

il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce ».